

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio n. 25/2000/T

Gaetano Petrelli

REGISTRAZIONE DI ATTO PUBBLICO E PLURALITÀ DI ORIGINALI

Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 17 marzo 2000

Approvato dal Consiglio Nazionale il 1°/2 giugno 2000¹

Si chiede di conoscere se sia corretta la prassi di alcuni Segretari comunali di ricevere gli atti pubblici - di cui siano parti i Comuni - in piu' originali, sulla base dell'affermazione che si tratterebbe di adempimento necessario per la registrazione.

Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 59, comma 68, lettera *b*), della legge 15 maggio 1997 n. 127, il segretario comunale e provinciale "puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente".

La norma di riferimento, dalla quale partire per la risposta al suddetto quesito, e' l'art. 11, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in base al quale "Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto di cui chiedono la registrazione, una copia certificata conforme". Il successivo comma 3 stabilisce che "chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentarne anche piu' di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16".

La disposizione si applica anche agli atti ricevuti dai segretari comunali: l'art. 10, lettera *b*), cui fa rinvio l'art. 11, comma 2, contempla infatti, oltre ai notai, anche "i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali".

Dal suddetto art. 11 si evince che la prescrizione di presentare piu' originali per la registrazione:

- concerne solo gli atti diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate (quindi, essenzialmente, le scritture private non autenticate);
- ammette, come equipollente, la presentazione di un originale e di una fotocopia;
- non si applica assolutamente agli atti pubblici, per i quali e' prescritta la presentazione dell'originale e di una copia conforme (oltre, eventualmente, ad una terza copia in carta libera per la valutazione, ove si tratti di atto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari).

¹ Pubblicato in *CNN Strumenti*, voce 0250.

Non vi e' quindi alcuna norma che imponga la redazione di piu' originali dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della registrazione.

Occorre, peraltro, verificare se tale modalita', pur non obbligatoria, sia consentita. Occorre far riferimento, a tal fine, alle disposizioni della legge notarile (L. 16 febbraio 1913 n. 89), che disciplinano anche la redazione degli atti in forma pubblica amministrativa: l'art. 96 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - norma pacificamente ritenuta applicabile anche ai segretari comunali - dispone che "I contratti in forma pubblica sono ricevuti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili"; il successivo art. 100 stabilisce che "L'ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio".

Nessuna preclusione discende dalle norme che disciplinano il repertorio degli atti tra vivi: l'art. 62 della legge notarile, nel disciplinare la tenuta del suddetto repertorio, fa riferimento agli "atti ricevuti" ed alle "autenticazioni apposte agli atti privati", avendo peculiare riguardo all'"atto" inteso come prodotto dell'attivita' giuridica del "ricevere" o "autenticare", e non al profilo del "documento" che contiene l'atto. E' pacificamente ammessa, infatti, per le scritture private autenticate, la possibilita' di autentica di piu' di un originale, con un unico "numero progressivo" di repertorio. La vigente tariffa notarile (art. 13, comma 2) disciplina espressamente l'ipotesi in cui "l'atto e' autenticato in piu' originali", prevedendo l'onorario da applicarsi per gli "originali oltre il primo".

Tale possibilita' si giustifica alla luce dell'art. 72, comma 3, della legge notarile, che prevede - come normale - l'ipotesi di rilascio della scrittura privata autenticata alle parti, nella cui autonomia rientra, quindi, la predisposizione della medesima scrittura in piu' originali.

Una preclusione al comportamento in oggetto si ravvisa invece - relativamente agli atti pubblici - nelle norme che disciplinano la conservazione degli atti. E' noto, infatti, che - a parte alcune fattispecie particolari (art. 70 L.N.), il notaio "deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati: a) gli atti da lui ricevuti ... salvo le eccezioni stabilite dalla legge" (art. 61 L.N.); conseguentemente "non puo' rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non puo' essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge" (art. 66 L.N.). A tale disposizione si collega quella (art. 67, comma 1) che riserva al solo notaio la facolta' di "permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati".

In altri termini, le disposizioni che disciplinano la conservazione degli atti pubblici - avendo riguardo, stavolta, all'atto come "documento" - ne inibiscono il rilascio alle parti non solo al fine di garantire la conservazione dell'atto medesimo, ma altresì al fine di consentire al solo pubblico ufficiale, depositario degli atti, di rilasciarne copia (con gli effetti dell'art. 2714 c.c.). Potrebbe, al limite, discutersi circa la possibilita' per l'ufficiale rogante di ricevere un atto pubblico in piu' originali, ma certamente, in tal caso, egli non potrebbe, ai sensi dell'art. 66 L.N., rilasciare alle parti o a chiunque uno di tali originali, dovendo conservarli tutti nella propria raccolta. D'altra parte, l'art. 61 L.N. - nel prevedere la rilegazione in volumi degli atti pubblici - dispone che venga posto "sul margine di ciascun atto un numero

progressivo” (il c.d. numero di raccolta), che non puo' che essere unico per ogni atto, il che depone anche per l'inammissibilita' di conservazione a raccolta di piu' originali del medesimo atto.

In conclusione, al notaio (ed al segretario comunale) e' consentito formare (e rilasciare) un atto pubblico in piu' originali, solamente nelle tassative ipotesi - previste dall'art. 70 della legge notarile - in cui non e' obbligatoria la conservazione del medesimo atto pubblico nei propri atti.

Gaetano Petrelli